



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L. R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 3419 del 09/08/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3116 del 09/08/2023

Direzione: VI Direzione Ambiente

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Sospensione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n° 12/2018 adottata con D.D. n° 217 del 27/02/2018 a favore della Ditta **CASELLA GIUSEPPE** per l'attività di frantumazione, selezione e vagliatura di materiale inerte con annessa attività di recupero R13 e R5 svolta nello stabilimento sito in C.da Vallone Bianco località Quattropani del Comune di Lipari (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA** l'AUA n° 12/2018 adottata con D.D. n° 217 del 27/02/2018 a favore della Ditta **CASELLA GIUSEPPE** per l'attività di frantumazione, selezione e vagliatura di materiale inerte con annessa attività di recupero R13 e R5 svolta nello stabilimento sito in C.da Vallone Bianco località Quattropani del Comune di Lipari (ME);
- VISTO** il Provvedimento unico finale trasmesso dal SUAP di Lipari (ME) con nota prot. n° 9328 del 09/05/2018, introitata al Protocollo generale di questo Ente al n° 16990 del 10/05/2018, con il quale è stata rilasciata l'AUA sopracitata;
- VISTA** la comunicazione di diffida e sospensione, per un periodo di 90 giorni, del Provvedimento di iscrizione al Registro dei Recuperatori Rifiuti n° 4 del 12.02.2018, parte integrante dell'AUA n° 12/2018, predisposta dal Servizio Controllo Gestioni Rifiuti di questa Direzione a causa delle difformità rilevate in merito alla gestione dell'attività di messa in riserva R13 e di Recupero R5 di rifiuti inerti pericolosi, prot. n° 27601/23 del 07.08.2023. Tale atto viene allegato al presente e ne fa parte integrante (All. 1);
- RITENUTO** necessario procedere alla sospensione dell'AUA n° 12/2018, essendo stato sospeso, da parte del Servizio Controllo e Gestione Rifiuti, il provvedimento n° 4 del 12.02.2018, circostanza che fa decadere il titolo abilitativo di cui alla lett. g) comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/13, imprescindibile ai fini della validità, della applicabilità e della sussistenza amministrativa dell'AUA;
- VISTA** l'insussistenza del conflitto di interessi di cui agli articoli 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;

VISTO lo statuto dell'Ente;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
PRESO ATTO che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è l'Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);
VISTO l'art. 28 c.4 della L.R. n° 15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

PROPONE

per quanto in premessa di

SOSPENDERE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** n° 12/2018 adottata con D.D. n° 217 del 27/02/2018 a favore della Ditta **CASELLA GIUSEPPE** per l'attività di frantumazione, selezione e vagliatura di materiale inerte con annessa attività di recupero R13 e R5 da svolgere nello stabilimento sito in C.da Vallone Bianco località Quattropani del Comune di Lipari (ME) per un periodo di **90 gg** a far data dalla notifica del presente atto.

La Ditta, al fine di prevenire l'eventuale peggioramento della situazione ambientale, è **diffidata**, in considerazione delle violazioni rilevate nella gestione dello stabilimento, dall'attuare qualsiasi movimentazione di rifiuti e dovrà altresì:

- ripristinare tutte le condizioni di corretta gestione dell'attività così come prescritte nel provvedimento di rilascio dell'A.U.A.;
- sanare tutte le irregolarità evidenziate nella comunicazione di diffida e sospensione del Servizio Controllo e Gestione Rifiuti di questa Direzione, prot. n° 27601/23 del 07.08.2023;

Il Responsabile dell'Ufficio A.U.A.
Dott.ssa Ileana Padovano

Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge e ai Regolamenti attualmente vigenti;
VISTO il Decreto Sindacale n° 89 del 31.03.2023 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di reggenza temporanea della VI Direzione Ambiente;

DETERMINA

di

SOSPENDERE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** N° 12/2018 adottata con D.D. n° 217 del 27/02/2018 a favore della Ditta **CASELLA GIUSEPPE** per l'attività di frantumazione, selezione e vagliatura di materiale inerte con annessa attività di recupero R13 e R5 da svolgere nello stabilimento sito in C.da Vallone Bianco località Quattropani del Comune di Lipari (ME) per un periodo di **90 gg** a far data dalla notifica del presente atto.

SI DISPONE l'inoltro del presente documento al SUAP di Lipari (ME), per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza all'Ufficio Tecnico del Comune di Lipari (ME), al Dip. Regionale dell'Ambiente Serv. 1, all'ARPA Sicilia e alla Ditta dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

DARE ATTO che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva;

DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

RENDERE NOTO ai sensi della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio, Dott. Cosimo Cammaroto; recapito telefonico: 090/7761657; indirizzo email: c.cammaroto@cittametropolitana.me.it, protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì a venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio - presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia;

DARE ATTO che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Messina, lì 09.08.2023

Il Dirigente Reggente
Dott. Ing. Giovanni Lentini

FIRMATO DIGITALMENTE



Città Metropolitana di Messina

VI Direzione Ambiente

Servizio Controllo Gestione Rifiuti

Via S. Paolo is.361 (Ex I.A.I.) - 98122 Messina - tel. 0907761670 – 0907761602 - Fax 0907761649

pec: protocollo@pec.prov.me.it - email: g.digiorgio@cittametropolitana.me.it

Oggetto: Ditta Casella Giuseppe – Lipari (ME). Comunicazione diffida e sospensione dell'iscrizione al registro provinciale recuperatori rifiuti.

Al **S.U.A.P. del Comune di Lipari (ME)**
Pec: protocollo@pec.comunelipari.it

E p.c. Alla **Ditta Casella Giuseppe**
Pec: giuseppe.casella@cgn.legalmail.it

Al **Servizio Tutela Aria e Acque**
Ufficio A.U.A.

S E D E

Alla **REGIONE SICILIANA**
Ass.to dell'Energia e dei Servizi di P.U.
Dipartimento dell'Acqua de dei Rifiuti
Pec: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

Al **Comando Stazione Carabinieri Lipari**
Pec: tme26156@pec.carabinieri.it

Alla **Procura della Repubblica di Barcellona P.G.**
c.a. P.M. Dott.ssa Dora Esposito
Pec: prot.procura.barcellonapozodigotto@giustiziacert.it

A seguito di specifica direttiva emessa dal Sig. Procuratore della Repubblica di Barcellona P.G. (ME), con nota prot. N.84/42-2019 del 09/07/2023 avente per oggetto “P.P. 1408/2019 r.g.n.r Mod.21 Richiesta accertamenti urgenti presso Isola di Lipari Località Vallone Bianco, frazione Quattropani, opificio Casella Giuseppe”, introitata al prot. gen. della Città Metropolitana di Messina il 10/07/2023 con n.23724/23, è stato effettuato un sopralluogo presso lo stabilimento della Ditta Casella Giuseppe sito in Lipari (ME), autorizzato dalla Città Metropolitana di Messina VI Direzione Ambiente con D.D.n.217 del 27/02/2018 avente per oggetto “Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Casella Giuseppe

per l'attività di frantumazione, selezione e vagliatura di materiale inerte con annessa attività di recupero R13 e R5 da svolgere nello stabilimento sito in C/da Vallone Bianco località Quattropani del comune di Lipari (ME) e Provvedimento di rinnovo di iscrizione nel Registro Provinciale Recuperatori Rifiuti n.04 del 12/02/2018 per l'attività di recupero R5 di rifiuti non pericolosi.

All'impianto si accede percorrendo un sentiero, che parrebbe coincidente con il letto di un'asta torrentizia e inerpantesi lungo una direttrice sud-nord. Giunti all'ingresso, rappresentato da un cancello metallico posto sul margine est della particella 247 del foglio di mappa n.21 del Catasto di Lipari (ME) ed acceduto all'impianto, si nota che questo ha un'esigua recinzione sul limitare, interrotta sul lato meridionale in corrispondenza del confine di quelle che parrebbero le particelle nn°246, 167, 168 e 169 (non autorizzate all'esercizio dell'attività); in particolare su quest'ultima, sulla destra c'è una zona, anch'essa così come appare l'intero insediamento, in sterrato dove sono presenti: una imbarcazione su carrello, un cassone, diverse gomme di grosse dimensioni, una struttura in metallo, un autocarro targato ME574696, mentre all'interno della part. 247 (autorizzata come da Provvedimento n.4 del 12/02/2018 di iscrizione al registro provinciale recuperatori rifiuti) sono presenti una barca in vetroresina, una botte in legno, dei sanitari per wc (lavabo-bidet), un serbatoio in plastica.

Nell'area di conferimento e trattamento dei rifiuti in sterrato posizionata a destra rispetto all'ingresso dell'impianto sono presenti: un cassone con cartello "plastica", una struttura in metallo "setaccio", cassone con cartello parzialmente leggibile "Fer", un cassone vuoto.

Zona indicata col cartello Punto 7,1 Cod. CER 170904 Rifiuti misti di demolizione e costruzione.

Zona indicata con cartello Punto 7,31 Bis Cod. CER 170504 Terre e rocce di scavo.

Zona indicata con cartello Punto 7,6 Cod. CER 170302 Conglomerati bituminosi.

Le tre zone non contenevano rifiuti e presentavano setti divisorii di altezza mt.1,00.

Zona vasche di raccolta acque di prima pioggia cementata e con una griglia per la raccolta delle acque. Si specifica anche che per l'intera superficie dell'impianto e in special modo nelle zone adibite alla raccolta e nelle aree di manovra non pare rilevarsi basamenti in calcestruzzo con trattamento di impermeabilizzazione atti a sopportare usura e a convogliare acque all'impianto per il trattamento delle acque di cui sopra. Si rileva, altresì, un uniforme e diffuso strato di terre o residui di lavorazione delle stesse, con affermazione da parte del Sig. Casella che sotto sarebbe stato presente uno strato di massetto in calcestruzzo con rete metallica del quale i presenti non hanno potuto riscontrarne l'esistenza, stante, per come scritto, il grande accumulo di terre. Si eccepiva che pendenze e qualità dei materiali superficiali comunque non avrebbero consentito alle acque di giungere alla griglia; la stessa griglia risultava invece parzialmente interrata e denunciante una sua non effettiva funzionalità. Anzi, nelle vasche di raccolta acque post trattamento di quelle di prima pioggia, appariva inserita tubatura per l'immissione di acqua, la cui origine non è stata chiaramente fornita, nè i verbalizzanti hanno potuto accertare.

Zona con un grosso accumulo che il Sig. Casella dichiara derivare dalla demolizione di vecchi parapetti della Via Marina Garibaldi del Comune di Lipari (ME) classificate come materia prima seconda;

detto accumulo è depositato in modo indistinto e con un'altezza media superiore a mt.3,00 su una superficie stimata di oltre mq.40 e sviluppante un volume stimato di metri cubi 200; mentre si rileva nella prospicenza a detto accumulo indistinto e posizionato sul limite sud/est della part. 247, un cartello indicante "Settore di conferimento rifiuti R13", fissato a dei paletti in corrispondenza ad un rilievo fortemente colonizzato da forme vegetali.

Nella zona che avrebbe dovuto ospitare il Settore R5 sono presenti un cartello poggiato su cumulo di terreno di un bianco splendente e riportante la dicitura materia prima seconda, un frantoio, un frantumatore, una ruspa.

Zona antistante l'ufficio, fuori impianto su altra particella, adibita alla effettuazione dei lavori di manutenzione dei mezzi a servizio dell'attività. Nella zona sono presenti numerose gomme di grosse dimensioni ed attrezzature varie.

L'impianto di che trattasi alla data del sopralluogo risultava essere chiuso in quanto destinatario di un provvedimento di sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria n.1408/2019 RGNR mod 21 istruito presso la Procura della Repubblica di Barcellona P.G. (ME).

Per come enunciato nella Norma, le procedure semplificate (art. 214 – 216 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152), rappresentano una deroga di legge all'autorizzazione all'esercizio di una attività di recupero di rifiuti, sostituendo esclusivamente l'autorizzazione prevista in via ordinaria dall'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006.

La disciplina tecnica e le particolari tipologie di rifiuti sottoposti al regime semplificato, sono ancora attualmente disciplinate dal D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii. per i rifiuti non pericolosi, e dal D.M. n. 161 del 12 Giugno 2002, per i rifiuti pericolosi.

Questa specifica modalità d'azione obbliga il Soggetto Pubblico ad una significativa attenzione amministrativa, che deve contemplare una attenta valutazione delle possibili ricadute ambientali, derivanti dal citato esercizio d'impresa, e richiede un'azione dei pubblici poteri forte, responsabile e capace di tutelare con carattere di priorità gli interessi generali.

Considerato tutto quanto sopra esposto, si ritiene che non vi siano le condizioni, né i presupposti, per la prosecuzione dell'attività di gestione di rifiuti da parte di codesta ditta Casella Giuseppe, che pertanto viene diffidata dal gestire l'attività con modalità non conformi alle norme di legge ed alle prescrizioni di cui ai già sopra citati provvedimenti autorizzativi, e sospesa per un periodo di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della presente, dall'iscrizione al Registro recuperatori rifiuti di questa Città Metropolitana.

Sospensione quale soluzione ritenuta nell'immediato la più idonea (fermo restando eventuali ulteriori accertamenti di competenza di questa VI Direzione Ambiente), nell'ottica di una specifica attività di intervento per adeguare alla normativa e risanare l'area in questione, anche al fine di prevenire l'eventuale peggioramento della situazione ambientale, previa documentazione di un programma specifico e sotto il controllo eventuale di tecnici delegati dalla competente A.G., alla quale codesta ditta

dovrà rivolgersi, per ottenere un eventuale dissequestro.

Tutto ciò, naturalmente, secondo le valutazioni e fatti salvi eventuali interessi di accertamento tecnico che l'A.G. potrebbe ritenere utili, sullo stato delle cose nell'area medesima.

L'eventuale inizio delle operazioni di esercizio dell'attività di impianto, resta pertanto, subordinata a quanto sopra esposto, precisando che codesta ditta, è altresì **diffidata dall'attuare qualsiasi movimentazione di rifiuti** in attesa del pronunciamento dell'A.G., e che, il presente atto, ai sensi della Legge 241/90, si configura come comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di revoca del provvedimento n.04 del 12/02/2018, di rinnovo dell'iscrizione al registro provinciale recuperatori rifiuti di questa Città Metropolitana.

Al presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di giorni 60 (sessanta), al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della Legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro il termine di giorni 120.

Ai sensi della L.R. n. 10/1991, si comunica che il responsabile dell'istruttoria e del procedimento è il Geom. Giuseppe Di Giorgio, Funzionario E.Q. del Servizio Controllo Gestione Rifiuti.

Il Responsabile del Servizio "Controllo Gestione dei Rifiuti"

Funz. E.Q. – G. Di Giorgio

Firmato digitalmente da:

Di Giorgio Giuseppe

Firmato il 04/08/2023 14:14

Seriale Certificato: 2514169

Valido dal 07/06/2023 al 07/06/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



Il DIRIGENTE Reggente

Ing. Giovanni Lentini

Firmato digitalmente da:

LENTINI GIOVANNI

Firmato il 06/08/2023 08:51

Seriale Certificato: 2396524

Valido dal 27/04/2023 al 27/04/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

